



## Le procedure definitorie delle contravvenzioni antinfortunistiche e il rito *de societate*: due modelli all'insegna del *favor reparationis*\*\*

di Cesare Trabace\*

SOMMARIO: 1. Una premessa necessaria. – 2. La procedura estintiva delle contravvenzioni punite con la pena alternativa o pecuniaria, in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. – 2.1. Il congegno riparativo-premiale previsto per le contravvenzioni punite con la pena detentiva. – 3. Il rito *de societate*: gli effetti delle condotte riparatorie sul piano sanzionatorio. – 3.1. ... e su quello cautelare. – 4. Analogie, differenze, auspici.

### 1. Una premessa necessaria

Chiunque oggi si approcci al sistema processuale penale è chiamato anzitutto a “fare i conti” con l’esistenza di una pluralità di moduli attraverso cui è possibile pervenire a una decisione<sup>1</sup>, che sono stati nel tempo affiancati a quello ordinario, disciplinato dal codice di rito, e collocati all’esterno di quest’ultimo<sup>2</sup>.

---

\* Cesare Trabace è dottore di ricerca in Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Parma, in convenzione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. [cesare.trabace@unimore.it](mailto:cesare.trabace@unimore.it)

\*\* Questo scritto, preventivamente assogettato alla procedura di referaggio secondo le regole editoriali della Rivista, riproduce, con approfondimenti e note bibliografiche, la relazione dal titolo «Le condotte riparatorie tra d.lgs. n. 81 del 2008 e processo *de societate*», svolta il 21 gennaio 2022 al webinar «Responsabilità degli enti e sicurezza sul lavoro», organizzato nell’ambito del ciclo di incontri «La responsabilità amministrativa degli enti a vent’anni dalla sua introduzione», promosso dalla Fondazione Marco Biagi e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

<sup>1</sup> G. GARUTI, *Premessa*, in ID. (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in G. SPANGHER (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, t. I, Torino, Utet, 2011, p. V. In argomento, anche ID., *Codice di rito a “più velocità” e pluralità di modelli*, in “Processo penale e giustizia”, 2011, 4, p. 1 ss. e G. PIZIALI, *Pluralità dei riti e giudice unico*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2000, p. 966 ss.

<sup>2</sup> Alla più generale categoria dei modelli, diversi da quello c.d. ordinario, attraverso cui è possibile pervenire a una decisione sono ascrivibili anche i procedimenti speciali disciplinati nel Libro VI del codice di rito; il saggio prende tuttavia in considerazione solo due dei modelli differenziati collocati fuori dal codice. Sulla distinzione tra procedimenti speciali e procedimenti differenziati, v. *infra*.

La «fuga dal codice», tendenza ormai comune a più settori del nostro ordinamento, richiama alla mente le riflessioni già tempo fa formulate da N. IRTI, *L’età della decodificazione*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 3 ss. Sul punto, E. AMODIO, *Il processo penale tra disgregazione e recupero del sistema*, in “L’indice penale”, 2003, p. 10, a parere del quale «la collocazione *extra codicem* di aggregati normativi idonei ad esprimere una logica autonoma rispetto ai principi codificati non è di per sé sintomatica di una

La proliferazione di itinerari di accertamento risulta in parte la conseguenza delle istanze di decodificazione che hanno riguardato il diritto penale<sup>3</sup>, nel senso che il legislatore avrebbe inteso abbinare nuovi schemi per la risoluzione delle regiudicande ad alcuni settori della legislazione penale speciale, al fine di garantire l'uguaglianza sostanziale e adeguare la tutela giudiziaria alle peculiarità delle situazioni soggettive protette<sup>4</sup>. Ma non solo. Essa rappresenta anche (e soprattutto) il frutto della volontà normativa di aumentare lo *standard* qualitativo della definizione delle controversie nonché di assicurare sempre il rispetto dei crismi del giusto processo<sup>5</sup>.

Onde evitare fraintendimenti, conviene sin d'ora chiarire come al novero dei modelli differenziati qui d'interesse non siano riconducibili i riti che il Libro VI del codice definisce «speciali», malgrado vadano parimenti considerati espressione di quel generale polimorfismo che informa il processo penale<sup>6</sup>: al di là del dibattito relativo alla denominazione più calzante per gli uni e per gli altri<sup>7</sup>, basti osservare che, se i primi – *intuitu personae* o *ratione materiae* – trovano la propria ragion d'essere in una maggiore qualità o performatività rispetto allo schema ordinario<sup>8</sup>, meglio attagliandosi alle peculiarità di talune manifestazioni criminali, i secondi si

---

debolezza del sistema, ma anzi lo rafforza impedendo che al suo interno convivano linee contraddittorie e favorisce l'opera dell'interprete che è facilitato nella soluzione dei problemi applicativi».

<sup>3</sup> Tali istanze non dovrebbero subire battute d'arresto per effetto dell'art. 3 *bis* c.p. (c.d. riserva di codice), posto che tale norma offre rilevanza non solo al Codice penale ma anche alle «leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono». Per interessanti riflessioni, M. DONINI, *Perché il codice penale. Le riforme del codice oltre i progetti di pura consolidazione*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 21 settembre 2020, p. 1 ss.; ID., *La riserva di codice (art. 3-bis cp) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 20 novembre 2018, p. 1 ss.; M. PAPA, *Dal codice "scheumorfico" alle playlist. Considerazioni inattuali sul principio della riserva di codice*, in "Diritto penale contemporaneo", 2018, 5, p. 129 ss.; C.E. PALIERO, *La "riserva di codice" messa alla prova: deontica idealistica versus deontica realistica*, in "Criminalia", 2019, p. 31 ss.; C. RUGA RIVA, *Riserva di codice o di legge organica: significato, questioni di legittimità costituzionale e impatto sul sistema penale*, in "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", 2019, 1, p. 206 ss.

<sup>4</sup> In questi termini, G. GARUTI, *Premessa*, cit., p. VI.

<sup>5</sup> Ancora G. GARUTI, *Premessa*, cit., p. VI.

<sup>6</sup> G. PIZIALI, *Pluralità dei riti e giudice unico*, cit., p. 973, che rammenta, tra l'altro, come il polimorfismo processuale sia un fenomeno tutt'altro che di recente emersione (p. 971).

<sup>7</sup> Per la quale si rinvia alle riflessioni di G. BELLAVISTA, *Sulla teoria generale dei procedimenti anomali*, in ID., *Studi sul processo penale*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 175 ss.; S. FURFARO, *La specialità nella teoria del diritto*, in F. GIUNCHEDI (coordinato da), *La giustizia penale differenziata. I procedimenti speciali*, t. I, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 15-16 (nota 40); ID., *L'utilità della categoria di procedimenti speciali nell'esegesi normativa e nella pratica operativa*, in C. SANTORIELLO (coordinato da), *La giustizia penale differenziata. I procedimenti speciali*, t. II, Torino, Giappichelli, 2010, p. 701 ss.; F. GIUNCHEDI, *Introduzione allo studio dei procedimenti speciali*, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, p. 7 ss.; M. MONTAGNA, voce *Giustizia penale differenziata*, in "Digesto delle discipline penalistiche", Agg., Torino, Utet, 2014, p. 310 ss. e G. PAOLOZZI, *I meccanismi di semplificazione del giudizio di primo grado*, in A. GAITO (a cura di), *I giudizi semplificati*, Padova, Cedam, 1989, p. 35. Nella manualistica, v. la *divisio* proposta da P. TONINI-C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 803-804.

<sup>8</sup> A. GAITO-G. SPANGHER-F. GIUNCHEDI-C. SANTORIELLO, *Scopi della giustizia penale e politica processuale differenziata*, in F. GIUNCHEDI (coordinato da), *La giustizia penale differenziata. I procedimenti speciali*, t. I, Torino, Giappichelli, 2010, p. XXIII; G. GARUTI, *Premessa*, cit., p. VI; F. GIUNCHEDI, *Introduzione allo studio dei procedimenti speciali*, cit., p. 4.

risolvono in una mera deviazione dallo stesso, funzionale alla deflazione che il legislatore del 1988 aveva particolarmente a cuore<sup>9</sup>.

Tra i numerosi modelli differenziati di accertamento che il nostro ordinamento conosce – i quali possono porsi, rispetto all'archetipo codicistico, in termini vuoi di specialità vuoi di eccezionalità<sup>10</sup> –, figurano le procedure definitive delle contravvenzioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il rito c.d. *de societate*. Di primo acchito, questi sembrerebbero decisamente dissimili, anche solo per il fatto che i rispettivi protagonisti appaiono strutturalmente differenti: da una parte, una persona fisica e, dall'altra parte, una persona giuridica. Ad un più approfondito esame, detti percorsi procedurali rivelano, tuttavia, una spiccata affinità: tanto le procedure definitive delle contravvenzioni antinfortunistiche quanto alcuni istituti qualificanti il processo penale alle persone giuridiche, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica stimolano l'accusato, con l'offerta di vantaggi, a tenere condotte resipiscenti *post factum*<sup>11</sup>.

Si tratta di una logica invero comune a tutti i riti alternativi a quello ordinario dedicati ai reati economici (o, meglio, commessi durante lo svolgimento dell'attività d'impresa<sup>12</sup>), il cui reale obiettivo non è reprimere gli illeciti, bensì prevenirne una futura verifica<sup>13</sup>. La qual cosa induce a prendere coscienza della problematica

---

<sup>9</sup> Sottolineano, tra gli altri, il dato F. GIUNCHEDI, *Introduzione allo studio dei procedimenti speciali*, cit., p. 10; G. LOZZI, *Giudizi speciali e deflazione del dibattimento*, in M. CHIAVARIO (a cura di), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. IV, Torino, Utet, 1990, p. 757 ss.; E. LUPO, *Il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena negoziata*, in A. GAITO (a cura di), *I giudizi semplificati*, Padova, Cedam, 1989, p. 62. Al riguardo, F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 1028 ha parlato di «equazioni economiche».

<sup>10</sup> *Amplius*, sulla distinzione, G. GARUTI, *Codice di rito a "più velocità" e pluralità di modelli*, cit., p. 3 ss., che propone una classificazione dei modelli vigenti, sottolineando la difficoltà di una *reductio ad unitatem*.

<sup>11</sup> In chiave generale, T. PADOVANI, *Il traffico delle indulgenze. «Premio» e «corrispettivo» nella dinamica della punibilità*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1986, p. 398 ss. e D. PULITANÒ, *Tecniche premiali fra diritto e processo penale*, *ibidem*, p. 1005 ss.

<sup>12</sup> Dà conto dell'inesistenza della categoria giuridico-penale dei «reati economici», tracciando una possibile tripartizione, E. AMODIO, *I reati economici nel prisma dell'accertamento processuale*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2008, p. 1496 ss.; v. anche F. RUGGIERI, *Reati nell'attività imprenditoriale e logica negoziale. Procedimenti per reati d'impresa a carico di persone ed enti tra sinergie e conflitti*, in AA.VV., *Criminalità d'impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 55.

<sup>13</sup> In ordine alla relazione che lega la criminalità di matrice economica alle logiche riparative, M. DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in C.E. PALIERO-F. VIGANÒ-F. BASILE-G.L. GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, Giuffrè, 2018, p. 582 ss., per cui «[m]ai come nel diritto penale economico l'autore può permettersi la riparazione, e spesso anche il risarcimento, per non pagare con la libertà, e mai come in questo settore la riparazione può in vari casi assumere un significato davvero assorbente la pena» (p. 587). Quanto alle ragioni di un simile scenario, l'A. sostiene, con riferimento alle norme contravvenzionali di settore, che «[e]ssendo reati di pericolo permanente, quando sono commessi rimane il pericolo, che va comunque neutralizzato e l'obiettivo di eliminarlo o di ridurlo al minimo rimane lo scopo principale di quelle stesse incriminazioni». Cfr. F. RUGGIERI, *Reati nell'attività imprenditoriale e logica negoziale*, cit., p. 58, la quale, seppur con riferimento al procedimento penale ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sembra sostenere che le logiche negoziali attecchiscono maggiormente ove risulta più difficoltosa la ricostruzione della fattispecie. In argomento, D. PULITANÒ, *Relazione introduttiva. Problemi del negoziabile nella giustizia penale*, in AA.VV., *Criminalità d'impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 22 ss.

“metamorfosi” che ha investito il processo penale, non più deputato unicamente all’accertamento e all’eventuale irrogazione delle sanzioni<sup>14</sup>, ma, all’occorrenza, strumento capace di provvedere anche alla «prevenzione» e alla «lotta all’illegalità d’impresa», mediante un «giudice [...] chiamato a svolgere un compito che non gli appartiene [“per natura”]: non già ad applicare il diritto [...] nella fattispecie concreta, ma a compiere scelte, spesso ampiamente discrezionali, che investono profili di natura tecnica, organizzativa, economica e persino socio-economica»<sup>15</sup>.

Detta logica si è di recente insinuata anche tra le pieghe del procedimento ordinario: basti pensare a tutti quelli istituti di “nuovo” conio, come la causa estintiva di cui all’art. 162 *ter* c.p. o la sospensione con messa alla prova di cui agli artt. 168 *bis* ss. c.p. e 464 *bis* ss. c.p.p., che propiziano azioni risarcitorie e reintegrative susseguenti alla commissione del reato. E, nella stessa direzione, sembra muoversi pure la l. 27 settembre 2021, n. 134, contenente la «[d]elega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»<sup>16</sup>.

Nel prosieguo, saranno prese in considerazione le c.d. condotte riparatorie previste nell’ambito dei procedimenti di definizione delle contravvenzioni antinfortunistiche e di quello che si celebra nei confronti degli enti, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, al fine di sottolinearne le divergenze e i tratti comuni.

## 2. La procedura estintiva delle contravvenzioni punite con la pena alternativa o pecuniaria, in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro

Al centro della normativa posta a presidio della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato collocato un complesso meccanismo di definizione degli illeciti che qualifica più di ogni altro questo settore del penalmente rilevante<sup>17</sup>. Si

<sup>14</sup> Il riferimento corre alle pagine in cui M. DAMAŠKA, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 158 e 173 ss. discute del «processo come risoluzione dei conflitti». Per considerazioni analoghe, ma relative alla giustizia penale tributaria, L. TAVASSI, *Riti alternativi “ad effetti speciali” nella giustizia penale tributaria*, in “Archivio penale web”, 2021, 3, p. 1 ss. Utile per l’inquadramento del fenomeno G. SPANGHER, *La funzione rieducativa del processo*, in “Cassazione penale”, 2017, p. 1230 ss. (v. anche *infra*, nota 67).

<sup>15</sup> In questi termini, M. CERESA GASTALDO, *Urgenze cautelari e obiettivi riparatori nei processi di criminalità economica*, in AA.VV., *Criminalità d’impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 199.

<sup>16</sup> Per una panoramica sul contenuto del provvedimento richiamato, G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 15 ottobre 2021, p. 1 ss.; N.E. LA ROCCA, *Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in “Archivio penale web”, 2021, 3, p. 1 ss.; più nello specifico, E.A.A. DEI-CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell’ambito della legge delega Cartabia*, *ibidem*, p. 1 ss. (v. anche *infra*, nota n. 48).

<sup>17</sup> S. DOVERE, *I procedimenti definitori nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, in G. GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in G. SPANGHER (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, t. II, Torino, Utet, 2011, p. 761 ss. non a caso ne ha parlato come di un «elemento portante». Sull’istituto, oltre al contributo bibliografico appena citato, *ex multis*, R. ALÙ, *L’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro nel d.lg. 19 dicembre 1994*, n.

tratta di una modalità di estinzione delle contravvenzioni incentrata sull'adempimento di prescrizioni impartite da un organismo di vigilanza e sul pagamento di una somma di denaro, introdotta con gli artt. 20 ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e sopravvissuta alla riforma operata con il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tant'è che l'art. 301 di quest'ultimo provvedimento normativo continua ancora oggi a farvi riferimento<sup>18</sup>. Essa è nota come «oblazione condizionata» o «oblazion[e] contratt[a]»<sup>19</sup>, anche se taluno ha giustamente proposto di abbandonare gli epiteti che rimandano alle categorie del diritto penale sostanziale, in favore di quelli capaci di valorizzare la ricchezza dei profili procedurali che l'istituto indubbiamente presenta<sup>20</sup>.

Il congegno ad effetto estintivo affonda le sue radici nella volontà del legislatore di garantire, da una parte, la deflazione del carico giudiziario, impedendo addirittura l'esercizio dell'azione penale e, dall'altra, la tutela *in extremis* dei beni giuridici, mediante il ristabilimento della situazione compromessa dalla condotta

---

758: quale tutela per i dirigenti e i preposti?, in "Cassazione penale", 1997, p. 1222 ss.; G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, Napoli, Jovene, 2008, p. 102 ss.; E. AMATI, *Il meccanismo estintivo delle contravvenzioni*, in F. CURI (a cura di), *Nuovo statuto penale del lavoro. Responsabilità per i singoli e per gli enti*, Bologna, Bononia University Press, 2011, p. 59 ss.; T. BAGLIONE, *Nuove contravvenzioni a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n° 626*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 176 ss.; D. CARRA, *Disposizioni in materia penale e di procedura penale. Titolo XII (D.lgs. 9.4.2008, n. 81-Artt. 298-303)*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, Torino, Utet, 2019, p. 1430 ss.; M. CERESA-GASTALDO, *Condizioni «speciali» di procedibilità e disposizioni ex artt. 19 s. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro*, in "Cassazione penale", 2000, p. 2107 ss.; A. CULOTTA, *Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e le responsabilità penali in caso di attività date in appalto*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1996, p. 949 ss.; G. DE FALCO, *La repressione delle contravvenzioni e dei delitti in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, Cedam, 2000, p. 333 ss.; S. DOVERE, *Il progetto di riassetto e riforma delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro: l'estinzione delle contravvenzioni*, in "Diritto penale e processo", 2007, p. 662 ss.; G. FIDELBO-M. PACINI, *Commento al nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro*, ivi, 1995, p. 522 ss.; C. GABRIELLI, *L'estinzione delle contravvenzioni mediante "oblazione condizionata": questioni interpretative risalenti e soluzioni innovative*, "Cultura giuridica e diritto vivente", 2018, p. 4 ss.; R. GIOVAGNOLI, *La definizione in via amministrativa delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, in "Massimario di giurisprudenza del lavoro", 1998, p. 375 ss.; D. GUIDI, *Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti sulla sicurezza del lavoro*, in F. GIUNTA-D. MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 935 ss.; T. PADOVANI, *Commento agli artt. 19-24 D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*, in "La legislazione penale", 1995, p. 376 ss.; V. VALENTINI, *Contravvenzioni extra-codice e meccanismi premiali*, in D. CASTRONUOVO-F. CURI-S. TORDINI CIGLI-V. TORRE-V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 239 ss.

<sup>18</sup> Per dirla con G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 102, il «d.lgs. n. 758/1994 [...] resta il testo normativo di riferimento per questa materia».

<sup>19</sup> M. DONINI, *Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia*, Padova, Cedam, 2003, p. 359, che, tra le altre cose, afferma: «molte contravvenzioni [in materia antinfortunistica] potrebbero anche essere depenalizzate e trasformate in illeciti amministrativi»; S. DOVERE, *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 762 (nota 2); C. GABRIELLI, *L'estinzione delle contravvenzioni mediante "oblazione condizionata"*, cit., p. 4.

<sup>20</sup> S. DOVERE, *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 762. Insiste sui profili procedurali pure G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 198.

inoservante<sup>21</sup>, sul presupposto che «soprattutto in materia antinfortunistica, è più importante il raggiungimento di un risultato utile che l'ottusa irrogazione di una pena fine a sé stessa»<sup>22</sup>. In un'ottica più generale, la sua ragion d'essere risiederebbe nell'obiettivo di promuovere gli investimenti in tema di sicurezza, di dare attuazione al principio di *extrema ratio* della sanzione penale e di realizzare la c.d. sussidiarietà secondaria, in forza della quale non meriterebbero la punizione i fatti ormai sprovvisi – grazie al contegno riparativo del reo, il quale abbia efficacemente annullato ogni fattore di rischio – di una carica offensiva<sup>23</sup>.

La fattispecie «*a formazione progressiva*»<sup>24</sup> in discorso – da intendere alla stregua di una evoluzione rispetto alla disciplina della diffida e della disposizione (artt. 9 e 10 d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520)<sup>25</sup> – si articola in diverse fasi. Essa presuppone anzitutto l'accertamento, ad opera del personale ispettivo nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p.<sup>26</sup>, di una delle «contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro» previste dal d.lgs. n. 81 del 2008 «nonché da altre

<sup>21</sup> Oltre che dalla dottrina sin ora citata, la *ratio* del congegno è stata ricostruita in questi termini anche dalla giurisprudenza costituzionale: v., in proposito, le affermazioni contenute in Corte cost., 18 febbraio 1998, n. 19, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, 1998, pp. 383-384., con di R. GIOVAGNOLI, *La definizione in via amministrativa delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, cit.; nonché in “Igiene e sicurezza sul lavoro”, 1998, p. 188 ss., con nota di A. BRIGNONE, *Sicurezza sul lavoro e regolarizzazione degli illeciti*, p. 149 ss.; Corte cost., 28 maggio 1999, n. 205, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1999, p. 1901 ss. Nella giurisprudenza di legittimità, ad es., Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 2007, n. 40544, in “Guida al diritto”, 2007, 48, pp. 90-91.

<sup>22</sup> Così A. CULOTTA, *Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza ed igiene del lavoro*, cit., p. 967. In precedenza, E.M. BARBIERI, *Considerazioni sul rapporto fra azione penale e diffida degli ispettori del lavoro*, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, 1993, p. 714. Tra i contributi più recenti, V. VALENTINI, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, cit., p. 241, secondo cui «posto che minacciare e/o infliggere pene non serve a disincentivare contegni offensivi, è vitale ripiegare su strumenti capaci di incentivare contegni post-fattuali virtuosi, affiancando alla logica della prevenzione *via* punizione, la strategia della riparazione premiata» [corsivo dell'Autore].

<sup>23</sup> G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 106. Dello stesso avviso, circa la c.d. sussidiarietà secondaria, S. DOVERE, *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, cit., pp. 763-764.

<sup>24</sup> Tale la definisce G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 118 [corsivo dell'A.].

<sup>25</sup> Sugli antecedenti storici dell'istituto, G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 106 ss.; S. DOVERE, *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, cit., pp. 765 ss. e 775-776; G. FIDELBO-M. PACINI, *Commento al nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro*, cit., p. 527; R. GIOVAGNOLI, *La definizione in via amministrativa delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, cit., p. 378 ss. Cfr. L. OLGA, *Una falsa antinomia: potere di diffida e c.p.p.*, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, 1989, p. 700 ss.; G. SPANGHER, *Brevi considerazioni sul potere di diffida degli ispettori del lavoro (art. 9 d.P.R. n. 520 del 1955)*, in “Cassazione penale”, 1991, p. 136 ss.

<sup>26</sup> Sul dibattito relativo alla concreta individuazione dei soggetti in grado di attivare la procedura – dibattito «oggi meno decisiv[o] di quanto non foss[e] in passato» (p. 779) –, S. DOVERE, *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 777 ss. In argomento, anche G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 125 ss.; E. AMATI, *Il meccanismo estintivo delle contravvenzioni*, cit., pp. 63-64; M. CERESA-GASTALDO, *Condizioni «speciali» di procedibilità e disposizioni ex artt. 19 s. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*, cit., p. 2109; S. DOVERE, *Il progetto di riassetto e riforma delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, cit., p. 665; G. FIDELBO-M. PACINI, *Commento al nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro*, cit., p. 528; T. PADOVANI, *Commento agli artt. 19-24 D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*, cit., p. 378; A. SCARCELLA, *Verbalì degli ispettori ASL e giurisdizione ordinaria*, in “Igiene e sicurezza sul lavoro”, 2013, p. 12 ss.; V. VALENTINI, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, cit., p. 243.

disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda»<sup>27</sup>.

A mente dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 758 del 1994, l'organo di vigilanza emette una prescrizione, intimando al trasgressore la regolarizzazione entro il «periodo tecnicamente necessario»<sup>28</sup>. Nel caso in cui le operazioni di «messa in pristino» risultino particolarmente complesse, detto termine può essere prorogato, a richiesta dell'interessato, per un periodo non eccedente i sei mesi, salvo non si verificano circostanze indipendenti dal volere dello stesso che giustifichino una ulteriore proroga, anch'essa al massimo semestrale<sup>29</sup>. Unanimità di vedute si registra in dottrina circa il contenuto della prescrizione, variabile a seconda delle «fattezze» della norma violata<sup>30</sup>: in particolare, laddove venga in rilievo una contravvenzione a struttura rigida, l'atto si limita a riprodurre il precetto della fattispecie incriminatrice; la struttura elastica impone, invece, l'individuazione delle singole operazioni da eseguire<sup>31</sup>. In ogni caso, resta sempre ferma la possibilità di impartire misure funzionali alla cessazione del pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori<sup>32</sup>.

---

<sup>27</sup> Così si esprime l'art. 301 del d.lgs. n. 81 del 2008, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 142, comma 1, del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106; previsione, questa, che ha esteso l'orbita applicativa del meccanismo in discussione. Si badi che le contravvenzioni *de quibus* non sono solo quelle del datore di lavoro, ma anche dei dirigenti, dei preposti, dei medici competenti, dei produttori e degli stessi lavoratori: il dato è stato sottolineato da G. FIDELBO-M. PACINI, *Commento al nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro*, cit., p. 528, per i quali il «cambiamento di prospettiva [rispetto al passato assetto è funzionale ad] assicurare in maniera effettiva il rispetto degli obblighi inerenti alla sicurezza ed igiene del lavoro da parte di tutti i soggetti sui quali in concreto gravano tali obblighi, adeguando il sistema normativo alla complessa organizzazione delle aziende in cui sempre più spesso le diverse competenze, anche in materia di sicurezza e igiene, sono ripartite tra diverse figure». Sempre a proposito del perimetro operativo, G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 124 ha lamentato l'assenza di preclusioni soggettive, sul modello dell'art. 162 bis c.p.

<sup>28</sup> Definisce la prescrizione «perno dell'intero meccanismo estintivo» T. PADOVANI, *Commento agli artt. 19-24 D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*, cit., p. 378. Analogamente, R. GIOVAGNOLI, *La definizione in via amministrativa delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, cit., p. 375 e S. DOVERE, *Il progetto di riassetto e riforma delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, cit., p. 663.

<sup>29</sup> Per E. AMATI, *Il meccanismo estintivo delle contravvenzioni*, cit., p. 61, l'ulteriore proroga semestrale dovrebbe essere giustificata da situazioni assimilabili al caso fortuito e alla forza maggiore. A titolo di esempio, T. PADOVANI, *Commento agli artt. 19-24 D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*, cit., p. 379 allude ai ritardi impreveduti delle forniture, allo sciopero di maestranze e agli eventi naturali non fronteggiabili.

<sup>30</sup> Oscillazioni si sono verificate, in passato, anche in merito alla natura obbligatoria o facoltativa della prescrizione. Ricostruiscono il dibattito G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 136 ss. e S. DOVERE, *I procedimenti definitori nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 787 ss.; v. pure T. BAGLIONE, *Nuove contravvenzioni a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori*, cit., p. 179 e M. CERESA-GASTALDO, *Condizioni «speciali» di procedibilità e disposizioni ex artt. 19 s. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*, cit., pp. 2110-2111.

<sup>31</sup> G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 157 ss.; S. DOVERE, *I procedimenti definitori nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 788 ss.; T. PADOVANI, *Commento agli artt. 19-24 D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*, cit., p. 379.

<sup>32</sup> Rammenta T. PADOVANI, *Commento agli artt. 19-24 D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*, cit., p. 383 che dette misure possono addirittura consistere nel divieto di utilizzare apparecchiature o di effettuare lavorazioni.

Una volta notificata la prescrizione al contravventore e al rappresentante legale dell'ente in cui lo stesso opera, il personale ispettivo ne dà comunicazione al Pubblico Ministero<sup>33</sup>, il quale, a sua volta, provvede all'iscrizione della *notitia criminis* nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e alla contestuale sospensione del procedimento penale<sup>34</sup>. Durante il lasso di tempo in cui il rito è, per così dire, in *stand-by*, possono essere comunque espletate una serie di attività: al riguardo, l'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 758 del 1994 ammette la richiesta di archiviazione, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, gli atti urgenti di indagine preliminare e il sequestro preventivo<sup>35</sup>.

Quando il termine accordato al contravventore è ormai spirato, l'organo di vigilanza procede alla verifica della esattezza e della tempestività dell'adempimento propiziato<sup>36</sup>; in caso positivo, il trasgressore è ammesso al pagamento, nei successivi trenta giorni, di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell'ammenda prevista per il reato commesso. Di tale contegno "proattivo" è poi informata l'autorità inquirente, che allora formula una richiesta di archiviazione per estinzione del reato<sup>37</sup>, cui segue, di regola, un decreto di archiviazione, emesso dal Giudice per le indagini preliminari all'esito di un controllo formale sulla procedura espletata<sup>38</sup>. Anche qualora il destinatario della prescrizione non abbia dato seguito alle sollecitazioni ivi contenute, occorre avvertire il Pubblico Ministero, con la differenza che, in quest'ultima eventualità, il procedimento penale riprende il suo corso.

<sup>33</sup> In verità, il legislatore si è premurato di tipizzare altresì la meno frequente ipotesi in cui il Pubblico Ministero apprenda la notizia di reato in autonomia ovvero da soggetti diversi dall'organo di vigilanza (art. 22 del d.lgs. n. 758 del 1994).

<sup>34</sup> Parimenti oggetto di sospensione sarà il termine prescrizione, come ricordano G. DE FALCO, *La repressione delle contravvenzioni e dei delitti in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, cit., p. 373 e T. PADOVANI, *Commento agli artt. 19-24 D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*, cit., p. 383, per cui, in questo modo, la punibilità del reato non sarà frustrata dal decorso del tempo.

<sup>35</sup> G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 171 ss.; S. DOVERE, *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 797 ss.

<sup>36</sup> In ordine alle conseguenze dell'omessa verifica dell'adempimento da parte dell'organo accertatore, C. GABRIELLI, *L'estinzione delle contravvenzioni mediante "oblazione condizionata"*, cit., p. 7 ss.

<sup>37</sup> Stando al tenore dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 758 del 1994, l'estinzione della contravvenzione si realizza per il tramite dell'adempimento della prescrizione e del pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita. In giurisprudenza, la circostanza è stata lapidariamente affermata, tra le altre, da Cass. pen., sez. III, 9 febbraio 2005, n. 12294, in "CED", n. 231065-01 e da Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 2002, n. 40576, ivi, n. 222919-01.

<sup>38</sup> La presenza dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della procedura incidentale qui in discorso, è stata salutata con favore da G. FIDELBO-M. PACINI, *Commento al nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro*, cit., p. 529: secondo gli A., la «scelta [...] non si pone propriamente in linea con l'esigenza di deflazione del carico di lavoro della magistratura penale. Tuttavia, in un settore particolarmente delicato come quello in esame, si è posta massima attenzione a non abbassare il livello di controllo giurisdizionale, badando ad assicurare in ogni momento la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del lavoratore, anche attraverso l'intervento del giudice penale. In questo senso può dirsi che la preoccupazione di realizzare una deflazione del numero dei procedimenti penali è stata considerata recessiva rispetto all'esigenza di strutturare un sistema efficace ed efficiente in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro».

Con l'obiettivo di valorizzare ogni azione riparatoria *post factum*, il legislatore ha altresì previsto che l'adempimento non tempestivo ma comunque congruo e l'eliminazione degli effetti dannosi o pericolosi con modalità differenti da quelle indicate dal personale ispettivo, pur non dando diritto all'«impunità automatica»<sup>39</sup>, saranno valutati ai fini dell'oblazione discrezionale *ex art.* 162 *bis* c.p. e comporteranno una riduzione, in deroga al regime ordinario previsto da tale disposizione<sup>40</sup>, di un quarto del massimo dell'ammenda<sup>41</sup>: la prospettiva è, però, meno favorevole per l'indagato, a causa dei limiti soggettivi e della valutazione discrezionale del giudice che caratterizzano l'architettura della causa estintiva di matrice codicistica<sup>42</sup>.

Resta infine da rammentare come le maglie dell'istituto sin qui tratteggiato siano state via via ampliate dalla giurisprudenza, specie costituzionale<sup>43</sup>. Il riferimento corre *in primis* alle pronunce con cui sono stati ammessi alla procedura di definizione delle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro coloro che hanno regolarizzato la violazione: a) prima che l'autorità di vigilanza abbia impartito la prescrizione; b) nonostante l'organo di vigilanza abbia omesso di impartire la prescrizione; c) malgrado la prescrizione sia stata impartita senza il rispetto delle forme legalmente imposte<sup>44</sup>. In tal modo, «il baricentro della fattispecie estintiva [è stato] sposta[to] dalla prescrizione al ripristino di condizioni di lavoro conformi a norma»<sup>45</sup>.

Sempre in via interpretativa, è stato ritenuto che il congegno *de quo* possa operare anche oltre i confini della fase investigativa per la quale è stato prefigurato: qualora accertati che al contravventore sia stato illegittimamente negato, da parte del personale ispettivo, l'accesso al beneficio di cui al combinato disposto degli artt. 301 del d.lgs. n. 81 del 2008 e 20 ss. del d.lgs. n. 758 del 1994, il giudice del

---

<sup>39</sup> L'espressione è di V. VALENTINI, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, cit., p. 251.

<sup>40</sup> Lo «sconto» che l'art. 162 *bis* c.p. produce sul trattamento sanzionatorio è, infatti, della metà del massimo dell'ammenda prevista dalla contravvenzione commessa. M. CERESA-GASTALDO, *Condizioni «speciali» di procedibilità e disposizioni ex artt. 19 s. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*, cit., p. 2109.

<sup>41</sup> Sul rapporto tra l'istituto in esame e quello di cui all'art. 162 *bis* c.p., G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 178 ss.; M. CERESA-GASTALDO, *Condizioni «speciali» di procedibilità e disposizioni ex artt. 19 s. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*, cit., p. 2108; R. GIOVAGNOLI, *La definizione in via amministrativa delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, cit., p. 382 (nota 29); T. PADOVANI, *Commento agli artt. 19-24 D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*, cit., pp. 376 e 386; V. VALENTINI, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, cit., p. 251.

<sup>42</sup> S. DOVERE, *I procedimenti definitori nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 665; C. GABRIELLI, *L'estinzione delle contravvenzioni mediante «oblazione condizionata»*, cit., pp. 6-7; T. PADOVANI, *Commento agli artt. 19-24 D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*, cit., p. 386.

<sup>43</sup> E. AMATI, *Il meccanismo estintivo delle contravvenzioni*, cit., p. 65 le ha definite «ipotesi [...] «atipiche»».

<sup>44</sup> Corte cost., 18 febbraio 1998, n. 19, cit., p. 375 ss.; v. anche Corte cost., 4 giugno 2003, n. 192, in «Giurisprudenza costituzionale», 2003, p. 1464 ss.; Corte cost., 24 maggio 1999, n. 205, ivi, 1999, p. 1901 ss.; Corte cost., 16 dicembre 1998, n. 416, *ibidem*, p. 1162 ss.

<sup>45</sup> S. DOVERE, *Il progetto di riassetto e riforma delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, cit., p. 664.

dibattimento ha, infatti, il potere di sospendere il processo e accordare un termine per la rimozione dell'infrazione<sup>46</sup>.

Al netto di alcune perplessità e dei comprensibili appelli al legislatore di intervenire per far luce su alcune parti oscure della disciplina<sup>47</sup>, lo strumento estintivo ha conosciuto una discreta fortuna nel nostro ordinamento<sup>48</sup>. Se così non fosse stato, non si spiegherebbe, del resto, perché esso sia stato elevato “ad esempio” in occasione della riforma della materia ambientale<sup>49</sup> e, ultimamente, di quella del rito ordinario<sup>50</sup>.

---

<sup>46</sup> Così, ad esempio, Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2006, n. 6331, in “CED”, n. 233486-01, ove si legge che «[s]arebbe illogico e contrario alle esigenze di economia processuale annullare un provvedimento giurisdizionale di merito per provvedere *ex post* al pagamento di una sanzione amministrativa cui si poteva provvedere nel corso del giudizio prima della sua conclusione». In argomento, G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 166 ss.; S. DOVERE, *Il progetto di riassetto e riforma delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, cit., p. 665; ID., *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 806-607; V. VALENTINI, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, cit., p. 252. In prospettiva *de iure condendo*, C. GABRIELLI, *L'estinzione delle contravvenzioni mediante “oblazione condizionata”*, cit., p. 10-11. Cfr. pure R. GIOVAGNOLI, *La definizione in via amministrativa delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, cit., p. 367, il quale, circa la possibilità per «il contravventore [di] eliminare le conseguenze del reato e beneficiare del meccanismo estintivo in ogni fase del procedimento penale e, quindi, anche nel corso del dibattimento o, addirittura, nel giudizio di impugnazione», ritiene che «in tal modo [...] non solo ve[n]gono compromessi gli intenti di deflazione processuale, ma risult[ano] seriamente pregiudicati anche quegli obiettivi di tutela della sicurezza del lavoratore che il legislatore ha inteso perseguire».

<sup>47</sup> Auspici sono stati, ad esempio, formulati da C. GABRIELLI, *L'estinzione delle contravvenzioni mediante “oblazione condizionata”*, cit., p. 10-11. Avrebbe forse meritato una netta presa di posizione a livello legislativo la questione della natura dell'istituto, sulla quale G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 186 ss.; S. DOVERE, *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 803 ss.; M. CERESA-GASTALDO, *Condizioni «speciali» di procedibilità e disposizioni ex artt. 19 s. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*, cit., pp. 2113-2114.

<sup>48</sup> Manifesta apprezzamento, ad esempio, E. AMATI, *Il meccanismo estintivo delle contravvenzioni*, cit., p. 66.

<sup>49</sup> V. gli artt. 318 *bis* ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotti “per mano” della l. 22 maggio 2015, n. 68. Oltre all'inserimento di un meccanismo estintivo delle contravvenzioni in materia ambientale, alla novella si deve, tra l'altro, la collocazione, nel Codice penale (Titolo VI *bis*), di un gruppo di fattispecie delittuose di nuovo conio, con l'intento di reprimere le condotte più gravi. In dottrina, *ex multis*, M.C. AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 8 novembre 2015, p. 1 ss.; V.M. MUSCATIELLO, *L'entropia ambientale. Dal boia (improbabile) all'esattore (incerto)*, ivi, 21 ottobre 2016, p. 1 ss.; P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di una attesa riforma*, in [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu), 11 gennaio 2016, p. 1 ss.; C. RUGA RIVA, *La tutela penale dell'ambiente*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, II ed., Torino, Giappichelli, 2019, p. 3 ss.; ID., *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 1 ss.; M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 17 ss.

<sup>50</sup> V. art. 1, comma 23, della l. 27 settembre 2021, n. 134. In dottrina, M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in “Sistema penale”, 2020, 4, p. 184 ss.; M. VIOLANTE, *Le contravvenzioni estinguibili in fase investigativa*, in “Processo penale e giustizia”, 2022, 1, p. 57 ss.; D. VIGONI, *Ampliamento delle procedure alternative e ipertrofia dei moduli riparatori (osservazioni a margine di un progetto di riforma)*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 26 febbraio 2021, p. 11 ss.

### 2.1. *Il congegno riparativo-premiale previsto per le contravvenzioni punite con la pena detentiva*

Anche le contravvenzioni punite con l'arresto conoscono un meccanismo estintivo la cui operatività dipende, in larga parte, dal compimento di azioni susseguenti al reato capaci di neutralizzare l'offesa arrecata al bene giuridico della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'art. 302 del d.lgs. n. 81 del 2008 accorda, infatti, a colui che abbia eliso le fonti di rischio nonché gli effetti dannosi derivanti dalla sua condotta illecita, la possibilità di chiedere al giudice la sostituzione della pena detentiva, nel limite di dodici mesi, in una somma di denaro non inferiore a 2.000 euro, determinata secondo i criteri di ragguglio di cui all'art. 135 c.p.<sup>51</sup>. Per espressa volontà del legislatore, tale sostituzione non può tuttavia avere luogo laddove la condotta illecita abbia contribuito a cagionare un infortunio dal quale sia derivata la morte oppure una lesione con incapacità di svolgere le ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni. Anche al di là di tali nefaste eventualità, la sostituzione del trattamento sanzionatorio resta comunque rimessa all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria («può» afferma, non a caso, la disposizione *de qua*), unica interlocutrice dell'accusato, non registrandosi, nel frangente in parola, nemmeno l'intervento di un organo di vigilanza. Ad ogni modo, se, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che ha provveduto alla conversione della sanzione, il «trasgressore resipiscente»<sup>52</sup> si astiene dalla commissione di ulteriori reati nel settore prevenzionistico<sup>53</sup>, il reato si estingue.

Ebbene, diversamente da quanto accade nell'ambito dell'istituto previsto dagli artt. 301 del d.lgs. n. 81 del 2008 e 20 ss. del d.lgs. n. 758 del 1994, qui l'"impunità" non è automatica, dovendo intervenire il mutamento della sanzione detentiva in quella pecuniaria prima e la mancata integrazione di illeciti antinfortunistici poi. In questa sede, è altresì assente una efficacia deflativa, ben potendo l'autore del reato avanzare la richiesta fino al giudizio di appello. Al contrario della formulazione previgente, la previsione in discorso oggi non reca giustappunto alcun limite cronologico; il che ha indotto gli interpreti a sostenere l'operatività dell'istituto pure in secondo grado, quando, cioè, la macchina

---

<sup>51</sup> Diversamente da quello analizzato in precedenza (§ 2), detto meccanismo è disciplinato solo dal c.d. Testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e non anche dal d.lgs. n. 758 del 1994. Esso è stato introdotto con il d.lgs. n. 81 del 2008 e profondamente rimaneggiato dal d.lgs. n. 106 del 2009. In argomento, G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 205 ss.; E. AMATI, *Il meccanismo estintivo delle contravvenzioni*, cit., p. 64 ss.; S. DOVERE, *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 807 ss.; V. VALENTINI, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, cit., p. 252 ss. Tra gli A., è piuttosto comune il richiamo alla categoria delle sanzioni sostitutive, cui il meccanismo in parola somiglierebbe per alcuni versi. G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 207 allude invero anche alla sospensione condizionale della pena.

<sup>52</sup> V. VALENTINI, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, cit., p. 253.

<sup>53</sup> Più precisamente, l'art. 302, comma 3, richiama i «reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del Codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro».

giudiziaria è già da parecchio tempo avviata, con buona pace di quella tempestiva rimozione dei rischi cui la disciplina della materia è indubbiamente preordinata<sup>54</sup>. In verità, se anche fosse stato previsto un poco generoso sbarramento temporale, la deflazione sarebbe assai debole, considerata la previsione, in seno al c.d. Testo unico, di un numero esiguo di contravvenzioni punite unicamente con la pena detentiva<sup>55</sup>. Oltre alla tutela *in extremis* del bene giuridico, l'unico effetto che la procedura in esame si palesa in grado di sortire è, dunque, lo sfoltimento della popolazione carceraria<sup>56</sup>.

### 3. Il rito de societate: gli effetti delle condotte riparatorie sul piano sanzionatorio

L'introduzione, nel nostro ordinamento, della responsabilità da reato degli enti collettivi ha rappresentato uno dei fenomeni più rivoluzionari e gravidi di implicazioni dell'ultimo ventennio<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 206; E. AMATI, *Il meccanismo estintivo delle contravvenzioni*, cit., p. 65; S. DOVERE, *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, cit., pp. 808 e 813 e V. VALENTINI, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, cit., p. 252, che fa opportunamente notare come «[è] scontato che l'accusato assumerà un atteggiamento attendista, ossia si determinerà a rimuovere la situazione antiggiuridica solo se, e solo quando, il processo avrà preso una piega irrimediabilmente colpevolista».

<sup>55</sup> S. DOVERE, *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 809.

<sup>56</sup> S. DOVERE, *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 808.

<sup>57</sup> La letteratura in tema di responsabilità c.d. amministrativa delle persone giuridiche è a dir poco sterminata; se ne sono occupati, tra gli altri, E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in "Cassazione penale", 2005, p. 321 ss.; P. BALDUCCI, *L'ente imputato. Profili di efficienza e di garanzia nel processo De societate*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 1 ss.; R. BARTOLI, *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul «sistema 231»*, in R. BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, Padova University Press, 2016, p. 13 ss.; H. BELLUTA, *L'ente incolpato. Diritti fondamentali e "processo 231"*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 1 ss.; A. BERNASCONI, voce *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in "Enciclopedia giuridica", Annali, vol. II, t. II, Roma, Istituto giuridico Treccani, 2008, p. 957 ss.; M. CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 1 ss.; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 303 ss.; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, Edizioni ETS, 2012, p. 231 ss.; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 3 ss.; M.L. DI BITONTO, *Studio sui fondamenti della procedura penale d'impresa*, Napoli, Editoriale scientifica, 2012, p. 44 ss.; P. FERRUA, *Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni*, in "Diritto penale e processo", 2001, p. 1479 ss.; G. GARUTI, voce *Processo agli enti*, in "Digesto delle discipline penalistiche", Agg., Torino, Utet, 2014, p. 556 ss.; ID., *Il processo "penale" alle società*, in G. GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in G. SPANGHER (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, t. II, Torino, Utet, 2011, p. 1029 ss.; A. GIARDA, *Aspetti problematici del procedimento di accertamento delle sanzioni amministrative*, in *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse. Atti del Convegno di Roma 30 novembre-1° dicembre 2001*, in "Cassazione penale", 2003, suppl. al n. 6, p. 111 ss.; T. GUERINI, *Diritto penale ed enti collettivi. L'estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell'economia*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 37 ss.; S. LORUSSO, *La responsabilità 'da reato' delle persone giuridiche: profili processuali del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in "Cassazione penale", 2002, p. 2522 ss.; G. MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*:

Come è noto, con il d.lgs. n. 231 del 2001, il legislatore, animato dalla volontà di onorare gli impegni assunti in ambito sovranazionale<sup>58</sup> nonché di far fronte alla multiforme e dilagante criminalità di impresa<sup>59</sup>, ha sancito la rinuncia al principio *societas delinquere non potest*, che identificava, quale unico destinatario del precetto penale e della relativa sanzione, l'individuo in "carne e ossa"<sup>60</sup>. Da allora anche i soggetti «metaindividuali»<sup>61</sup> possono essere chiamati a rispondere di un fatto penalmente rilevante, purché sia stato commesso, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da un *intransiens*, rivesta egli una posizione apicale o subordinata. Per l'integrazione della complessa fattispecie in esame, oltre ai predetti requisiti materiali, è altresì necessaria – nel rispetto nel principio di colpevolezza – la sussistenza di un elemento soggettivo, consistente nella rimproverabilità all'ente di non aver approntato i presidi necessari a contenere il rischio di verifica di reati al proprio interno: si tratta della c.d. colpa in organizzazione, categoria evanescente e dai contorni mobili<sup>62</sup>, nella cui valutazione un ruolo primario giocano i modelli di organizzazione e gestione – «vera architave [...] del sistema»<sup>63</sup> –, i quali, se

---

uno schizzo storico-dogmatico, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2007, p. 445 ss.; E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in "Diritto e giustizia", 2001, 23, p. 8 ss.; C.E. PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in "Il corriere giuridico", 2001, p. 845 ss.; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi" da reato (dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 46 del 2006)*, Torino, Giappichelli, 2006, p. 5 ss.; D. PULITANÒ, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in "Enciclopedia del diritto", Agg., Milano, Giuffrè, 2002, p. 953 ss.; M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori*, Napoli, Jovene, 2009, p. 1 ss.; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 1 ss. Precedentemente al varo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, F. BRICOLA, *Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1970, p. 951 ss. e F. STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", 1998, p. 459 ss.

<sup>58</sup> Non a caso si è parlato di «scelta europeista coatta»: così G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 17. Per un puntuale elenco delle fonti sovranazionali che hanno giocato un qualche ruolo nel processo di adozione del d.lgs. n. 231 del 2001, A. BERNASCONI, *Le fonti*, in A. PRESUTTI-A. BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, Giuffrè, 2018, p. 18 ss.

<sup>59</sup> G. GARUTI, *Il processo "penale" alle società*, cit., p. 1029; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., pp. 22-23. Rileva P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, vol. I, *Struttura e procedimento*, II ed., Torino, Giappichelli, 2017, p. 323 come il processo *de societate* nasca da una finzione di cui ci si avvale «per colpire persone umane che, altrimenti, si sottrarrebbero alle loro responsabilità, usando come schermo l'ente collettivo».

<sup>60</sup> Il principio non risulta poi così risalente, come attesta l'analisi di G. MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 447 ss., il quale dà conto della punizione delle corporazioni, dei comuni e dei municipi a partire dal Medioevo.

<sup>61</sup> Tali sono definiti da G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, cit., p. 27.

<sup>62</sup> Trattasi di una «sfuggente nozione» per P. SEVERINO, *La responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, in C.E. PALIERO-F. VIGANÒ-F. BASILE-G.L. GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, Giuffrè, 2018, p. 1006.

<sup>63</sup> Ancora P. SEVERINO, *La responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231 del 2001*, cit., p. 1005. Sui modelli di organizzazione, gestione e controllo, *ex multis*, A. BERNASCONI, *Modelli organizzativi, regole di giudizio e profili probatori*, in A. BERNASCONI (a cura di), *Il processo de societate*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 55 ss.; R. PALMIERI, *Modelli organizzativi, diligenza e «colpa» amministrativa dell'impresa*, in "Diritto e pratica delle società", 2001, p. 7 ss. e R. RORDORF, *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi gestionali idonei a prevenire i reati*, in "Le società", 2001, p. 1297 ss.

correttamente adottati e resi operativi, concorrono a sollevare l'ente da ogni addebito.

Quella introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2001 si configura come una forma di responsabilità non solo diretta, ma anche autonoma, in grado, cioè, di sopravvivere vuoi alla mancata individuazione o imputabilità dell'autore del reato-presupposto vuoi alla estinzione di quest'ultimo per una causa diversa dall'amnistia (propria)<sup>64</sup>. Pur avendole attribuito una veste «amministrativa»<sup>65</sup>, il legislatore ha ritenuto di affidare al giudice penale il suo accertamento, come attesta il tenore degli artt. 34 e 35.

La disciplina attribuisce grande peso alle condotte riparatorie, risarcitorie e riorganizzative. In un'ottica spiccatamente specialpreventiva<sup>66</sup>, essa offre all'«incolpato»<sup>67</sup> svariate occasioni – disseminate pressoché lungo tutte le fasi del rito *de societate* – per porre in essere un contegno virtuoso *post factum*. Si tratta di una conseguenza del fatto che il modello procedimentale in parola tende palesemente più alla prevenzione che alla repressione, più alla *compliance* che all'irrogazione della pena<sup>68</sup>: in altri termini, anche qui, «la rielaborazione del conflitto sociale sotteso

<sup>64</sup> Il riferimento corre al disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001; in proposito, A. BERNASCONI, *L'autonomia della responsabilità dell'ente*, in A. PRESUTTI-A. BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, Giuffrè, 2018, p. 87 ss.; A. ORSINI, *L'autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie*, in “Diritto penale e processo”, 2017, p. 935 ss.

<sup>65</sup> In ordine alla mai sopita *querelle* sulla natura penale, amministrativa o ibrida della responsabilità degli enti, si rinvia, oltre agli autori citati nella nota 1, anche a A. MANNA, *La responsabilità dell'ente da reato tra sistema penale e sistema amministrativo*, in A. FIORELLA-A. GAITO-A.S. VALENZANO (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, Sapienza University Press, 2018, p. 15 ss.; G. PAOLOZZI, *Relazione introduttiva*, in L. LUPÀRIA-L. MARAFIOTI-G. PAOLOZZI (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 8 ss.

<sup>66</sup> Sulla funzione specialpreventiva come tratto caratterizzante del d.lgs. n. 231 del 2001, *ex multis*, E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 321; P. BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali nel nuovo sistema di «responsabilità amministrativa»*, in “Indice penale”, 2002, p. 583; A. BERNASCONI, voce *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 961; M.L. DI BITONTO, *Studio sui fondamenti della procedura penale d'impresa*, cit., p. 46; G. FIDELBO, *La “nuova” responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231). Disposizioni processuali*, in “La legislazione penale”, 2002, p. 598; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 104-105.

<sup>67</sup> Rileva E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 331 che non potendosi propriamente parlare di una piena assunzione dello *status* di imputato in capo all'ente, è preferibile definire quest'ultimo come «incolpato»; di «quasi imputato» parla invece G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 97 ss.

<sup>68</sup> M. DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici*, cit., p. 581 ss. evidenzia, in proposito, come «[l]a pena rappresenterebbe il fallimento della riforma, che vuole diffondere a ogni livello una cultura della prevenzione dei reati dentro le imprese». Come si è avuto modo di anticipare (§ 1), a quest'ultima considerazione fa da contraltare una metamorfosi del processo che qui sembra colorarsi di una valenza, per così dire, rieducativa: secondo G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 8-9, «[c]ostituendo il d.lgs. null'altro che l'ultimo tassello di una concezione del processo cui si vorrebbero conferire compiti non di mero accertamento e repressione, ma generalpreventivi, [...] [g]li *standards* di garanzia assicurati dall'intervento giurisdizionale penale assecondano qui inedite finalità di recupero individuale e sociale, in ultima analisi, di ritorno alla legalità». Dubbi sull'opportunità di attribuire al processo penale la funzione di rieducare sembrano nutrire H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 117; P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 150 e M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti*, cit., p. 335.

all'illecito e al reato [passa anche e soprattutto dalla] valorizzazione di modelli compensativi dell'offesa»<sup>69</sup>.

In questo contesto, si inserisce la prima delle *chances* di respiscenza che animano il decreto, la cui disciplina è dettata dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001 a mente del quale «[l]a sanzione [pecuniaria] è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi». Il concorso di entrambe le condizioni determina un abbattimento dalla metà ai due terzi della sanzione pecuniaria, che non può comunque risultare inferiore a una soglia normativamente imposta (art. 12, comma 4).

L'«ampia e strutturata»<sup>70</sup> condizione prevista dalla lett. a) evoca una attività riparatoria in senso stretto che, come tale, guarda al passato, ossia alle conseguenze pregiudizievoli scaturite dall'illecito<sup>71</sup>. Nella formula utilizzata dal legislatore riecheggia il disposto dell'art. 62, n. 6, c.p., ma, a ben vedere, la circostanza attenuante *de qua*, diversamente da quella codicistica, prevede condotte cumulative e non già alternative, come dimostra inequivocabilmente la presenza della congiunzione «e»<sup>72</sup>.

La previsione ha imposto agli interpreti di interrogarsi anzitutto sulla nozione di «danno» risarcibile: pur in assenza di precise indicazioni nel decreto, è indubbio che si tratti del danno c.d. civile, nella sua componente patrimoniale e non patrimoniale, derivante, in maniera diretta e immediata, dal reato-presupposto commesso dall'*intraeus*<sup>73</sup>. L'«elimina[zione] delle conseguenze dannose o

---

<sup>69</sup> Seppur con riferimento all'art. 17, così si esprime la *Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, Cedam, 2002, p. 469. Per l'esposizione delle questioni esegetiche che si sono poste con riguardo agli istituti in questa sede di interesse (artt. 12, 17, 49, 65 e 78), sia consentito rinviare a C. TRABACE, *Quali occasioni di ravvedimento per l'ente sotto processo?*, in "Giurisprudenza penale", 2021, 1-bis, p. 1 ss.

<sup>70</sup> Così, ma con riguardo all'analogo art. 17 del d.lgs. n. 231 del 2001, S.R. PALUMBIERI, sub art. 17, in A. CADOPPI-G. GARUTI-P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, Utet, 2010, p. 232.

<sup>71</sup> L.D. CERQUA, sub art. 12, in A. CADOPPI-G. GARUTI-P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, Utet, 2010, p. 191; S. SARTARELLI, sub art. 12, in A. PRESUTTI-A. BERNASCONI-A. FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, Cedam, 2008, p. 192.

<sup>72</sup> R. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, Cedam, 2002, p. 149.

<sup>73</sup> E. DINACCI, *La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente*, in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", 2012, p. 998; S. GIAVAZZI, sub art. 17 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, vol. III, Milano, Wolters Kluwer, 2017, p. 1674; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 79; M. VIZZARDI, sub art. 17, in A. PRESUTTI-A. BERNASCONI-A. FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, Cedam, 2008, p. 220 ss. Alla stessa conclusione perviene S.R. PALUMBIERI, sub art. 17, cit., p. 233, ma prendendo le mosse dal requisito dell'integralità cui alludono gli artt. 12 e 17. In giurisprudenza, Cass. pen., sez. IV, 5 ottobre

pericolose del reato» rievoca, invece, il danno c.d. criminale, cioè quello che inerisce alla lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie violata<sup>74</sup>. Sulla portata della locuzione non si registra invero unanimità di vedute: se, per taluno, la previsione alluderebbe alla soppressione delle fonti di pericolo o di danno<sup>75</sup>, per altri, il legislatore avrebbe imposto all'ente di elidere non le fonti, ma le conseguenze dannose o pericolose della condotta<sup>76</sup>, con esclusione, ovviamente, del danno c.d. civile, posto che «quello che viene riparato per una via non può esserlo per altra via»<sup>77</sup>. Ad ogni modo, qualunque sia il significato attribuitole, la seconda parte della disposizione in commento comporta che – attraverso indagini interne o l'avallo della tesi accusatoria – il soggetto collettivo abbia già provveduto a ricostruire quanto accaduto, le relative cause nonché le iniziative da intraprendere per ripristinare, unitamente al risarcimento, lo *status quo ante delictum*<sup>78</sup>.

La mitigazione della sanzione pecuniaria ha inoltre luogo laddove venga integrata la condizione prevista dall'art. 12, comma 2, lett. b), la quale impone al soggetto collettivo di rimediare al *deficit* strutturale che ha reso possibile la perpetrazione, al proprio interno, di una condotta illecita. Questa “inversione di rotta” si manifesta attraverso l'adozione o l'implementazione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Viene quindi postulata una attività riparatoria in senso lato, che guarda al futuro<sup>79</sup>, manifestando in modo evidente gli obiettivi specialpreventivi della riforma<sup>80</sup>. La predisposizione di nuovi modelli organizzativi ovvero la revisione di quelli già esistenti e rivelatisi fallimentari dovrà essere compiuta alla stregua dei criteri di «efficacia, specialità e adeguatezza» imposti dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2001, in considerazione della mancanza – a più riprese rimarcata dalla dottrina e della giurisprudenza – di differenze strutturali tra il modello *pre* e *post delictum*<sup>81</sup>.

---

2010, n. 2251, in “CED”, n. 248791, ove si legge che «il danno cui si riferiscono [gli artt. 12 e 17] è quello derivante dal reato [presupposto] e non quello determinato dall'illecito amministrativo commesso dall'ente».

<sup>74</sup> Sul punto, S.R. PALUMBIERI, sub *art. 17*, cit., p. 233 (nota 13), per cui un'attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato si verificherebbe, ad esempio, qualora un infortunato venga immediatamente trasportato in ospedale, in seguito a un incidente occorso sul luogo di lavoro (art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231 del 2001).

<sup>75</sup> S. GIAVAZZI, sub *art. 17*, cit., p. 1673.

<sup>76</sup> E. DINACCI, *La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente*, cit., p. 997; S. GIAVAZZI, sub *art. 17*, cit., p. 1673; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 79; M. VIZZARDI, sub *art. 17*, cit., p. 221.

<sup>77</sup> Così, testualmente, E. DINACCI, *La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente*, cit., p. 1002, la quale rileva pure come l'attenuante *de qua* dovrebbe trovare applicazione con riguardo a tutte le fattispecie di reato.

<sup>78</sup> In questo senso, S. GIAVAZZI, sub *art. 17*, cit., p. 1673.

<sup>79</sup> S. SARTARELLI, sub *art. 12*, cit., p. 195; allo stesso modo, L.D. CERQUA, sub *art. 12*, cit., p. 192 e E.M. GIARDA-F.M. GIARDA, sub *art. 12 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, vol. III, Milano, Wolters Kluwer, 2017, p. 1639.

<sup>80</sup> S. SARTARELLI, sub *art. 12*, cit., p. 195.

<sup>81</sup> E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 333; P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 150.

Anche sul terreno delle sanzioni interdittive è stato collocato un meccanismo funzionale ad accordare un premio all'ente che abbia tenuto un comportamento contrario rispetto all'offesa realizzata. Anzi, si può tranquillamente affermare che l'art. 17 del d.lgs. n. 231 del 2001 rappresenta l'espressione più emblematica dello spirito riparatorio-collaborativo che permea il processo *de societate*. La previsione «trasuda», infatti, come rilevato dalla Relazione governativa, «chiare finalità specialpreventive»<sup>82</sup>, nello statuire che, «[f]erma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».

Specie se si considera come le sanzioni interdittive siano in grado di paralizzare l'agire economico della persona giuridica, gli effetti derivanti dall'adesione alla proposta di ravvedimento avanzata da tale norma appaiono ben più vantaggiosi di quelli previsti dall'art. 12: rispetto a quest'ultimo, l'art. 17 postula tuttavia una condotta maggiormente onerosa, contemplando tre distinti segmenti, da realizzare cumulativamente e non alternativamente.

Le condizioni di cui alle lett. *a)* e *b)* replicano grossomodo il contenuto dell'art. 12, comma 2, sicché devono ritenersi valide le considerazioni relative all'abbattimento della sanzione pecuniaria. In ordine a quella della lett. *c)*, è necessario anzitutto rilevarne la *ratio*: conscio che il profitto costituisce, di regola, il "movente" sotteso alla commissione del reato, il legislatore ha fatto dipendere l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive dalla rinuncia ad esso e dalla messa a disposizione dell'autorità procedente<sup>83</sup>.

Occorre però intendersi su cosa sia, in realtà, il c.d. profitto confiscabile: importanti chiarimenti sono giunti dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo le quali esso «va inteso come il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico». Nella stessa sede, sono state altresì superate le oscillazioni interpretative concernenti la sua determinazione, che, per i giudici di legittimità, va

---

<sup>82</sup> In questi termini, la *Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 468.

<sup>83</sup> *Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., pp. 468-469. Di «funzione riequilibratrice della confisca, più che [...] schiettamente punitiva» ha parlato S. GIAVAZZI, sub *art. 17*, cit., p. 1679. Per utili precisazioni in tema di confisca nel rito *de societate*, G. GARUTI, *I risvolti processuali della confisca nel processo agli enti*, in M. DONINI-L. FOPFANI (a cura di), *La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 389 ss.

compiuta «al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente»<sup>84</sup>.

A ben vedere, le modalità di realizzazione della condotta *sub* lett. c) risultano meno gravose di quelle riguardanti il risarcimento del danno e l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose. La previsione qui non richiede una materiale consegna, ma la sola messa a disposizione del *quantum* opportunamente individuato<sup>85</sup>. Rileva – e, ancora una volta, è la Suprema Corte a imporlo – che oggetto della messa a disposizione siano le somme di denaro indebitamente percepite, non i beni dal valore asseritamente equivalente al profitto o quelli che ne costituiscono l’impiego<sup>86</sup>.

Al pari di quelli previsti dall’art. 12, anche gli adempimenti di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 231 del 2001 devono essere realizzati prima che il giudice dichiari l’apertura del dibattimento di primo grado: come rilevato dalla Relazione di accompagnamento al decreto, le condotte riparatorie fin qui analizzate vanno poste in essere «entro un lasso di tempo che, seppure non immediatamente prossimo alla commissione del fatto, non risulti troppo diluito [...] così da vanificare il valore insito nella tempestiva e riconoscibile attività di operosa resipiscenza»<sup>87</sup>. Detto sbarramento temporale persegue un duplice obiettivo: da un lato, impedisce l’esecuzione di attività probatorie che potrebbero rivelarsi inutili a seguito delle condotte in esame; dall’altro, attribuisce alla persona collettiva un adeguato *spatium temporis* per attivarsi, utile soprattutto ove la regiudicanda pervenga alla fase

<sup>84</sup> Così, anche se a proposito della confisca-sanzione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, Cass. pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654, in “CED”, n. 239926; tra i commenti alla pronuncia, si segnalano A. CISTERNA, *La conclusione raggiunta sembra avallare un’altra qualificazione giuridica dei fatti*, in “Guida al diritto”, 2008, 30, p. 89 ss.; T.E. EPIDENDIO-A. ROSSETTI, *La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti*, in “Diritto penale e processo”, 2008, p. 1263 ss.; V. MONGILLO, *La confisca del profitto nei confronti dell’ente in cerca d’identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2008, p. 1738 ss.; R. LOTTINI, *Il calcolo del profitto del reato ex art. 19 D.Lgs. n. 231/2001*, in “Le società”, 2009, p. 351 ss.; F. MUCCIARELLI-C.E. PALIERO, *Le sezioni unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche*, in “Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale”, 2015, 4, p. 246 ss.; L. PISTORELLI, *Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell’interpretazione delle sezioni unite*, in “Cassazione penale”, 2008, p. 4544 ss.

<sup>85</sup> Per tale rilievo, S. GIAVAZZI, *sub art. 17*, cit., p. 1676, che si pronuncia sulla scorta della già richiamata Cass. pen., sez. II, 28 novembre 2013, n. 326, cit.

<sup>86</sup> Cass. pen., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 6248, in “CED”, n. 252426, ove si legge che «[n]on può giovare alla società l’aver messo a disposizione i beni strumentali della azienda, il cui valore, in concorrenza con il denaro contante sequestrato sui conti sociali raggiungerebbe l’ammontare di quanto percepito illecitamente, poiché il profitto è costituito dal complessivo ammontare dei contributi indebiti, e solo mettendo a disposizione il denaro poteva ritenersi realizzata la prima delle condizioni anzidette, e non già offrendo un bene che rappresenta secondo una valutazione non documentata e proveniente dallo stesso debitore-indagato un equivalente del profitto stesso. Correttamente il Tribunale ha affermato che non è consentita la messa a disposizione dell’equivalente del profitto, e tale affermazione trova il suo referente nel principio risultante dall’art. 19 del citato decreto legislativo secondo cui la confisca del prezzo o del profitto del reato (nel caso, il denaro) ha un carattere prioritario e indispensabile, tanto che può essere disposta la confisca per equivalente solo se non sia possibile eseguire la misura patrimoniale sul prezzo o sul profitto».

<sup>87</sup> *Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 440.

processuale senza essere transitata dall'udienza preliminare<sup>88</sup>. Al contrario, le norme citate non contemplano alcun *dies a quo*, lasciando intendere che le azioni reintegrative, riparatorie e riorganizzative possano avere luogo sin dalle indagini preliminari<sup>89</sup>.

Il più volte richiamato *favor reparationis* ha spinto il legislatore a introdurre una sorta di proroga del termine imposto dalle norme sin ora esaminate<sup>90</sup>. L'art. 65 del d.lgs. n. 231 del 2001 consente infatti che le attività processuali possano essere messe in *stand-by* laddove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la persona giuridica manifesti la volontà di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 17<sup>91</sup>. Per beneficiare di questa ulteriore opportunità, è necessario provare le circostanze irresistibili che hanno impedito la tempestiva adozione delle condotte reintegrative, riparatorie e riorganizzative, producendo, se del caso, documenti, come i bilanci attestanti l'assenza di liquidità o i risultati delle investigazioni difensive<sup>92</sup>.

Il vaglio giudiziale sulla richiesta, se positivo, implica, oltre alla temporanea interruzione del processo, l'assegnazione di un termine entro il quale realizzare le attività di cui all'art. 17<sup>93</sup>, la fissazione della data della futura udienza nonché la determinazione di una somma di denaro da depositare presso la Cassa delle ammende, il cui importo, in forza del richiamo all'art. 49, sarà fissato in misura «non inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede»; in alternativa, onde evitare l'immobilizzazione del capitale, è

---

<sup>88</sup> *Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 498. In dottrina, H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 118 e G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 360.

<sup>89</sup> Rileva H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 118 che, «se di resipiscenza deve trattarsi, meglio collocare simili attività in fase investigativa o, comunque, preliminare, così da presentarsi – se del caso – davanti al giudice del dibattimento con la consapevolezza che le sanzioni interdittive saranno comunque escluse dall'orizzonte delle misure applicabili».

<sup>90</sup> La dimensione premiale di tale fattispecie sospensiva è sottolineata da M. BONTEPELLI, *Tutela delle libertà e decorso del tempo nel processo penale agli enti*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2017, pp. 130-131.

<sup>91</sup> Per ulteriori precisazioni sul tenore lessicale dell'art. 65 del d.lgs. n. 231 del 2000, H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 117 (nota 149).

<sup>92</sup> L. LUPÁRIA, sub *art. 65*, in A. CADOPPI-G. GARUTI-P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, Utet, 2010, p. 724; A. SCALFATI, *Le norme in materia di prova e giudizio*, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, Cedam, 2002, p. 362. Il concetto di «impossibilità» cui allude l'art. 65 del d.lgs. n. 231 del 2001 ha dato subito luogo a un contrasto interpretativo: un primo filone (L. LUPÁRIA, sub *art. 65*, cit., p. 724; D. MANZIONE, *I procedimenti speciali e il giudizio*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 600), facendo leva sul tenore della Relazione governativa al decreto, ha ritenuto che la formula non si prestasse a essere concepita in maniera estensiva *in bonam partem*; altri, invece, hanno proposto una interpretazione più elastica, volta a considerare anche difficoltà incorse nell'esecuzione delle opere ripristinatorie della situazione di fatto intaccata dalla condotta illecita, come, ad esempio, il ritardo nella adozione delle delibere da parte dell'organo decisionale (in questa direzione, ad esempio, A. SCALFATI, *Le norme in materia di prova e giudizio*, cit., p. 363, per cui il termine «va intes[o] con una certa indulgenza [...] in rapporto all'obiettivo sociale da perseguire, consistente, appunto, nel ripristino di una "normale" gestione in campo economico»).

<sup>93</sup> Per A. SCALFATI, *Le norme in materia di prova e giudizio*, cit., p. 360, «[s]ul piano concreto, sembra opportuno concedere un termine breve».

ammessa la prestazione di apposita garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale<sup>94</sup>.

In questo frangente, è opportuno sottolineare come la realizzazione delle condotte riparatorie in una fase in cui nessun accertamento sul fatto e sulla responsabilità è stato ancora compiuto ponga diversi problemi. Prima della celebrazione del dibattimento, risulterà, per esempio, tutt'altro che agevole quantificare in modo attendibile il danno risarcibile e il profitto confiscabile<sup>95</sup>. Per non parlare del fatto che le iniziative della *societas* potrebbero essere intese alla stregua di una ammissione di colpa, con buona pace della presunzione di innocenza, sancita, come noto, dagli artt. 27, comma 2, Cost., 6, § 2, CEDU e 14, § 2, PIDCP<sup>96</sup>. Uno sguardo più attento consente però di fugare ogni dubbio sulla tenuta costituzionale e convenzionale dei meccanismi normativi analizzati, i quali non implicano affatto una coartazione: è pur sempre l'ente che, all'esito di un confronto tra costi e benefici, intraprenderà *sua sponte* la strada della «consapevole e volontaria adesione [...] ad un *new deal* del proprio operare economico»<sup>97</sup>, senza rinunciare a difendersi sul fronte della eventuale responsabilità<sup>98</sup>.

La centralità attribuita dal legislatore agli strumenti di ravvedimento *post factum* e, più in generale, alla finalità di recupero alla legalità emerge anche sul terreno dell'esecuzione, laddove il soggetto collettivo chieda al giudice, a norma dell'art. 78, di convertire la sanzione interdittiva in pecuniaria, avendo realizzato le azioni reintegrative, riparatorie e riorganizzative tardivamente, ossia dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento. La persona giuridica «paga» quindi il ritardo maturato nella adozione degli adempimenti di cui all'art. 17: essa non beneficerà della disapplicazione *tout court* della sanzione interdittiva, accontentandosi invece della sua trasformazione in una somma che va ad aggiungersi a quella irrogata con la decisione; scelta, questa, che la Relazione governativa motiva con l'«ovvia necessità di non incentivare condotte strumentali

<sup>94</sup> L'art. 65 del d.lgs. n. 231 del 2001 rinvia al precedente art. 49 che, come si dirà *infra*, prevede un inedito caso di sospensione delle misure cautelari finalizzato alla realizzazione delle condizioni di cui all'art. 17.

<sup>95</sup> S. GIAVAZZI, sub *art. 17*, cit., p. 1679.

<sup>96</sup> Tale delicato versante è stato preso in considerazione da P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 142 e 150; H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 112 ss.; H. BELLUTA, *Presunzione di innocenza e collaborazione nel processo agli enti*, in L. LUPARIA-L. MARAFIOTTI-G. PAOLOZZI (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 55 ss. In una prospettiva più generale, M.L. DI BITONTO, *Studio sui fondamenti della procedura penale d'impresa*, cit., p. 61 ss. e S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 51 ss.

<sup>97</sup> In questi termini, H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 112, il quale puntualizza che «la valutazione dell'imputato si esaurisce in un confronto costi-benefici che lo porterà a scegliere se rendersi disponibile, o no, a porre in essere le condotte indicate all'art. 17 d.lgs. n. 231 del 2001».

<sup>98</sup> A. SCALFATI, *Le norme in materia di prova e giudizio*, cit., p. 360. Del medesimo avviso, P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 142; M. BONTEMPELLI, *Tutela delle libertà e decorso del tempo nel processo penale agli enti*, cit., p. 130; E. GUIDO, sub *art. 65*, in A. PRESUTTI-A. BERNASCONI-A. FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, Cedam, 2008, p. 553.

dell'ente che potrebbe altrimenti monetizzare a costo zero la sanzione maggiormente afflittiva»<sup>99</sup>.

Pur determinando conseguenze tendenzialmente meno benevole rispetto agli altri istituti riparativo-premiali noti al d.lgs. n. 231 del 2001, quello di cui all'art. 78 si palesa il più rispettoso della presunzione di innocenza, essendo l'unico a collocarsi a valle del giudizio, quando, cioè, un accertamento sulla responsabilità è stato già operato<sup>100</sup>.

### 3.1. ... e su quello cautelare

Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riservato grande attenzione alla disciplina delle cautele interdittive. Vi figura anche una ipotesi di sospensione, la cui operatività dipende dalla richiesta della *societas*, nella persona del legale rappresentante o del difensore, di realizzare gli adempimenti di cui all'art. 17, tra i quali «la stella polare risulta ancora una volta [l'adozione del] modello»<sup>101</sup>.

Chiara la ragion d'essere dell'istituto previsto dall'art. 49: offrire, a chi è disposto a riportare prontamente il proprio agire economico entro i binari della legalità, un notevole beneficio, permettendogli di evitare la futura (e, in teoria, eventuale) sanzione e, al contempo, di sterilizzare gli effetti della sua «anticipazione»<sup>102</sup>. L'ennesima dimostrazione, insomma, di quell'«accentuato afflato prevenzionistico»<sup>103</sup> che permea il decreto legislativo in esame.

Indubbiamente lodevole per l'attitudine a scongiurare le ricadute economiche e occupazionali che le interdizioni, anche se transitorie, inevitabilmente producono, la sospensione *de qua* sembra però rafforzare, mediante il richiamo all'art. 17, la discutibile assimilazione tra gli strumenti cautelari e quelli sanzionatori – aventi peraltro la stessa denominazione –, nonché i sospetti sulla tenuta costituzionale e convenzionale dei primi<sup>104</sup>. Sospetti, questi, destinati ad acuirsi se solo si considera come il meccanismo sospensivo imponga al giudice cautelare una valutazione sull'idoneità del risarcimento, dell'eliminazione degli effetti del reato e del modello organizzativo che spetterebbe, a rigore, al giudice della cognizione<sup>105</sup>.

---

<sup>99</sup> *Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 505.

<sup>100</sup> H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 114.

<sup>101</sup> S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, cit., p. 191.

<sup>102</sup> P. MOSCARINI, sub art. 49, in A. CADOPPI-G. GARUTI-P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, Utet, 2010, p. 607.

<sup>103</sup> A. BERNASCONI, *Societas delinquere (et puniri) potest*, in A. PRESUTTI-A. BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, Giuffrè, 2018, p. 12. In argomento, M. CERESA GASTALDO, *Urgenze cautelari e obiettivi riparatori nei processi di criminalità economica*, cit., p. 193 ss.

<sup>104</sup> A. PRESUTTI, sub art. 49, in A. PRESUTTI-A. BERNASCONI-A. FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, Cedam, 2008, p. 435.

<sup>105</sup> P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 141; M. BONTEMPELLI, *Tutela delle libertà e decorso del tempo nel processo penale agli enti*, cit., p. 132; L. MARAFIOTI, *Relazione di sintesi. Ambiguità concettuali e divenire applicativo nel processo agli enti*, in L. LUPÁRIA-L. MARAFIOTI-G. PAOLOZZI (a cura di), *Diritti*

Nel formulare l'art. 49, il legislatore non si è pronunciato circa la struttura e il contenuto della richiesta. La lacuna è stata ben presto colmata dagli interpreti che, valorizzando le aspirazioni del congegno normativo, hanno sostenuto all'unisono la necessità che essa non sia generica, dovendo esplicitare gli obiettivi perseguiti, le singole condotte da compiere in concreto e le modalità di esecuzione, con l'indicazione del piano finanziario predisposto a tale scopo e dello *status* economico del proponente. Non si richiedono dunque forme sacramentali, purché emerga chiaramente la volontà della persona giuridica di impegnarsi in un percorso di operosa resipiscenza e non di perseguire fini meramente dilatori<sup>106</sup>.

La richiamata disposizione tace altresì sulle tempistiche. Ragioni logiche, prima ancora che giuridiche, imporrebbero di concepire il provvedimento sospensivo sempre e comunque come un *posterius* rispetto all'adozione della cautela: se quest'ultima non fosse in corso di esecuzione, non ci sarebbe infatti alcunché da sospendere. L'assenza di esplicite preclusioni, unitamente agli scopi specialpreventivi dell'istituto, induce tuttavia ad ammettere che la richiesta possa essere esperita anche durante l'udienza in cui le parti discutono della futura applicazione della misura interdittiva<sup>107</sup>; in tale evenienza, la cautela sarà disposta e contestualmente sospesa, con pieno beneficio per il soggetto collettivo<sup>108</sup>. Diverso

---

*fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 296-297; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 162; A. PRESUTTI, sub art. 49, cit., p. 439; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 220.

<sup>106</sup> P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 141; P. MOSCARINI, sub art. 49, cit., pp. 608-609; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 161; A. PRESUTTI, sub art. 49, cit., p. 438; R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi nell'azione contro gli enti*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 167-168; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 218.

<sup>107</sup> R. DEL COCO, *Misure cautelari interdittive e diritti fondamentali dell'ente*, in L. LUPÁRIA-L. MARAFIOTI-G. PAOLOZZI (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 185-186 rileva tuttavia come, così operando, l'udienza diviene lo «strumento di pressione per indurre l'ente alla collaborazione».

<sup>108</sup> Favorevoli a questa ricostruzione G. FIDELBO, *Le misure cautelari*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001*, n. 231, Milano, Giuffrè, 2005, p. 504; P. MOSCARINI, sub art. 49, cit., p. 608; A. PRESUTTI, sub art. 49, cit., p. 436 ss.; S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, cit., p. 142; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 219; in senso opposto, si è pronunciato G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., pp. 160-161, a parere del quale «sarebbe mal riposta [...] la speranza di inibire l'adozione della misura cautelare, giocando d'anticipo, presentando, cioè, la richiesta di cui si discute prima della celebrazione dell'udienza disciplinata dall'art. 47, comma 3. Il giudice, infatti, dovrebbe comunque decidere sulla richiesta formulata dalla parte pubblica e, poi, disporre, ove ne sussistano i presupposti, la sospensione della misura cautelare, non essendovi, altrimenti, alcunché da differire». Aderendo alla tesi espressa dalla dottrina maggioritaria, ci si dovrebbe domandare se il giudice possa adottare un'unica ordinanza: una risposta affermativa è offerta da S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, cit., p. 143; *contra* T. EPIDENDIO, *Le misure cautelari*, in A. BASSI-T.E. EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 449, per il quale non si deve «negare l'autonomia dei provvedimenti in parola, un conto essendo l'ordinanza applicativa della misura cautelare e un altro l'ordinanza di sospensione della medesima. Ciò vale soprattutto in sede di impugnazione ove le doglianze in merito all'ordinanza sospensiva non potranno avere riflessi sulla legittimità genetica del provvedimento applicativo della misura, salva ovviamente la possibilità di impugnare anche contestualmente l'ordinanza di

è il caso in cui l'ente, prima della deliberazione che chiude l'udienza camerale fissata ex art. 47, dichiara di aver già posto in essere azioni reintegrative, riparatorie e riorganizzative: orbene, qui non si valuterà l'opportunità di una sospensione ma, al più, la permanenza delle esigenze cautelari, cioè del pericolo di reiterazione dell'illecito<sup>109</sup>.

Una volta sentito il Pubblico Ministero, il giudice che ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, di accogliere la proposta avanzata dalla parte privata adotta una ordinanza adeguatamente motivata con cui sospende gli effetti della cautela e impone all'ente un termine per porre in essere gli obblighi di fare prescritti dall'art. 17<sup>110</sup>. Nel medesimo frangente viene determinata, a carico della *societas*, una somma a titolo di cauzione, non inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito addebitato, da versare alla Cassa delle ammende; in alternativa, il soggetto collettivo potrà prestare una idonea garanzia ipotecaria o una fideiussione solidale.

Due i possibili esiti del procedimento incidentale<sup>111</sup>: in forza dell'art. 49, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 231 del 2001, laddove tutte le condotte di ravvedimento *post factum* siano state tempestivamente e correttamente perfezionate, il giudice provvederà a revocare la cautela imposta nonché, a seconda delle situazioni, a restituire l'importo depositato, a cancellare l'ipoteca ovvero a estinguere la fideiussione; al contrario, nell'ipotesi «di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato», la misura interdittiva riprenderà il suo corso e la somma depositata o per la quale è stata offerta garanzia sarà devoluta alla Cassa delle ammende<sup>112</sup>.

#### 4. *Analogie, differenze, auspici*

L'analisi effettuata dimostra come tanto le procedure definitive in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quanto il rito che si celebra nei confronti degli enti riservino una posizione centrale alle condotte riparatorie susseguenti alla

---

sospensione per avere una riforma della medesima in senso più favorevole (ad esempio in punto di determinazione della cauzione) e non del provvedimento cautelare applicativo».

<sup>109</sup> Su tale eventualità, diffusamente, S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, cit., p. 191 e 136 ss. e R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi*, cit., p. 166.

<sup>110</sup> P. MOSCARINI, sub *art. 49*, cit., p. 609.

<sup>111</sup> Entrambe le ordinanze saranno passibili di impugnazione, come rammentano A. PRESUTTI, sub *art. 49*, cit., p. 440 e G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 220.

<sup>112</sup> Per l'individuazione dell'esatto significato dei tre lemmi utilizzati dalla disposizione, G. FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 505. Reputano eccessiva la misura della devoluzione alla Cassa delle ammende, senza distinzioni di sorta, M. CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 53; P. MOSCARINI, sub *art. 49*, cit., p. 611 e R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi*, cit., p. 169.

verificazione del reato. Anzi, si può asserire che dette attività *post factum* ne rappresentano l'elemento caratterizzante<sup>113</sup>.

Sebbene la filosofia che anima i due microsistemi procedimentali sia pressappoco la medesima, essi divergono, come si è visto, sotto più profili. Diverse sono anzitutto le attività che, ove espletate, attribuiscono all'accusato il diritto al conseguimento di un vantaggio: se la normativa penale del lavoro allude alla generica «eliminazione della contravvenzione accertata», alle «misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori» (artt. 301 del d.lgs. n. 81 del 2008 e 20 d.lgs. n. 758 del 1994) ovvero alla «elimina[zione di] tutte le fonti di rischio e [de]lle conseguenze del reato» (art. 302 del d.lgs. n. 81 del 2008), in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, si richiamano, a seconda dei casi, il «risarc[imento] integrale [de]l danno e [l']elimina[zione] [de]lle conseguenze dannose o pericolose del reato», «l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi» nonché la «mess[a] a disposizione [de]l profitto conseguito ai fini della confisca» (artt. 12, 17, 49, 65 e 78 del d.lgs. n. 231 del 2001). Inoltre, solo il primo degli ambiti descritti registra, seppur con riferimento esclusivamente al meccanismo dedicato alle contravvenzioni punite con la pena alternativa ovvero con la pena pecuniaria (artt. 301 del d.lgs. n. 81 del 2008 e 20 ss. d.lgs. n. 758 del 1994), la presenza di un organo

<sup>113</sup> Si badi che l'assetto descritto è ben lungi – assonanze linguistiche a parte – da quel modello di giustizia, particolarmente attento ai bisogni della vittima del reato, noto come *restorative justice*, in ordine alla quale v., senza alcuna pretesa di esaustività, a M. BOUCHARD, *La riparazione come risposta all'ingiustizia*, in G. FIANDACA-C. VISCONTI (a cura di), *Punire mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 81 ss.; A. CERETTI-C. MAZZUCCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, in “Diritto penale e processo”, 2001, p. 772 ss.; D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, Bari, Cacucci editore, 2015, pp. 15 ss. e 35 ss.; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 44 ss.; M. COLAMUSSI-A. MESTIZ, voce *Giustizia riparativa* (Restorative Justice), in “Digesto delle discipline penalistiche”, Agg., Torino, Utet, 2010, p. 423 ss.; E.A.A. DEI-CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, cit., p. 1 ss.; L. EUSEBI, *Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà del bene?*, in ID. (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, Vita e pensiero, 2015, p. 3 ss.; V. GREVI, *Rapporto introduttivo su «diversion» e «mediation» nel sistema penale italiano*, in “Rassegna penitenziaria e criminologica”, 1983, p. 47 ss.; G.A. LODIGIANI, *Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine multidisciplinare*, in G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 18 ss.; A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, Franco Angeli, 2018, p. 11 ss.; P. MAGGIO, *Mediazione e processo penale: i disorientamenti del legislatore italiano*, in A. PERA (a cura di), *Dialogo e modelli di mediazione*, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2016, p. 33 ss.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 3 ss.; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2017, p. 1 ss.; R. ORLANDI, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in AA.VV., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 165 ss.; F. PALAZZO, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 68 ss.; V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, in M. BARGIS-H. BELLUTA (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 545 ss.; F. REGGIO, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 13 ss.

di vigilanza capace di sollecitare la realizzazione di azioni di operosa resipiscenza e l'attitudine a provvedere alla deflazione del carico giudiziario.

Il più evidente *discrimen* attiene però agli effetti che le c.d. condotte riparatorie sono in grado di produrre in capo all'accusato: le procedure di definizione delle contravvenzioni antinfortunistiche sono infatti le uniche a poter garantire, prima o poi, l'estinzione del reato; l'ente dovrà invece accontentarsi di un alleviamento sanzionatorio o cautelare.

Stando così le cose, ha senso, da ultimo, interrogarsi sulla opportunità che i comportamenti virtuosi post-fattuali conducano, anche nel rito di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, a epiloghi più allettanti, come la fuoriuscita anzitempo dal circuito processuale. Al riguardo, merita un cenno la tesi che attribuisce al soggetto collettivo il diritto di aderire al c.d. *probation*<sup>114</sup>. Un simile scenario appare plausibile non appena si consideri che il legislatore ha attribuito una natura anfibia all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova<sup>115</sup>, causa di estinzione del reato, da un lato, e rito speciale, dall'altro. Accanto a una disciplina sostanziale (artt. 168 *bis* ss. c.p.), esso ne prevede, dunque, pure una processuale (artt. 464 *bis* ss. c.p.p.) che, tramite le clausole di rinvio contenute negli artt. 34 e 35, assicurerebbe la sua operatività anche nella giurisdizione *de societate*.

---

<sup>114</sup> Si sono, per primi, interrogati su questa eventualità G. FIDELBO-R.A. RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", 2016, 4, p. 3 ss., cui sono seguite le riflessioni di L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2020, p. 77 ss.; H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 121 ss.; F. CENTORAME, *Enti sotto processo e nuovi orizzonti difensivi. Il diritto al probation dell'imputato-persona giuridica*, in L. LUPÁRIA-L. MARAFIOTI-G. PAOLOZZI (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 199 ss.; G. GARUTI, *La responsabilità degli enti e le prospettive di sviluppo del sistema sanzionatorio nell'ottica del diritto processuale penale*, in A. FIORELLA-A. GAITO-A.S. VALENZANO (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, Sapienza University Press, 2018, p. 432 ss.; M. MIRAGLIA, *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 316 ss.; M. RICCARDI-M. CHILOSI, *La messa alla Prova nel processo "231": quali prospettive per la diersion dell'ente*, in "Diritto penale contemporaneo", 2017, 10, p. 47 ss.; R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi nell'azione contro gli enti*, cit., p. 171 ss.; A. SCALFATI, *Punire o reintegrare? Prospettive sul regime sanzionatorio contro l'ente*, in A. FIORELLA-A. GAITO-A.S. VALENZANO (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, Sapienza University Press, 2018, p. 441 ss.; E. SCARONA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", 2020, 2, p. 27 ss.; D. VISPO, *Il procedimento a carico degli enti: quali alternative alla punizione?*, in [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu), 25 novembre 2019, p. 1 ss.

<sup>115</sup> Sulla ambivalenza della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, Cass. pen., S.U., 31 marzo 2016, n. 36272, in "CED", n. 267238, ove si legge che «[q]uesta nuova figura, di ispirazione anglosassone, realizza una rinuncia statutale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita e si connota per una accentuata dimensione processuale, che la colloca nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio (Corte cost., n. 240 del 2015). Ma di essa va riconosciuta, soprattutto, la natura sostanziale. Da un lato, nuovo rito speciale, in cui l'imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo; dall'altro, istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene "infranta" la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto».

Parte della giurisprudenza di merito ha promosso una interpretazione restrittiva. Il pensiero va *in primis* all'ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha assunto una posizione formalista, impedendo all'ente di ricorrere alla sospensione del procedimento con messa alla prova. La motivazione prende le mosse dall'assenza – nel Codice penale, in quello di procedura penale e nel d.lgs. n. 231 del 2001 – di una previsione che ne ammetta l'operatività. Per il giudice, detto vuoto dispositivo non potrebbe essere colmato mediante il ricorso all'analogia, inibita, nel rispetto del principio della riserva di legge, con riguardo a un congegno che «si manifesta, dal punto di vista afflittivo, attraverso lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, rientra[nte] a pieno titolo nella categoria delle sanzioni penali»<sup>116</sup>. Pur rammentando la dimensione ibrida dell'istituto, la decisione in questione pare, insomma, aver dato risalto alla sola componente penalistica. Detta presa di posizione risulta comunque non in linea con le successive affermazioni della Corte costituzionale, secondo cui il trattamento programmato in sede di sospensione del procedimento con messa alla prova «non è [...] una sanzione penale, eseguibile coattivamente, ma dà luogo a un'attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare con l'unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso»<sup>117</sup>.

Taluno ha ritenuto di discostarsi dall'orientamento inaugurato dal Tribunale di Milano, facendo notare come lo stesso – che non ha torto quando sottolinea l'inesistenza di una previsione che attribuisca alla persona giuridica la facoltà di avvalersi del *probation* – abbia in sostanza “ignorato” il fenomeno di eterointegrazione normativa grazie al quale si applica, nel processo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, anche quanto ivi non regolamentato, con l'unico limite della compatibilità<sup>118</sup>. Basti pensare, d'altronde, ai giudizi immediato e direttissimo che, pur non espressamente menzionati, risultano pacificamente applicabili in questa sede<sup>119</sup>.

<sup>116</sup> Trib. Milano, Sez. XI, 27 marzo 2017, in [www.giurisprudenzapenale.it](http://www.giurisprudenzapenale.it), 27 agosto, 2017. Di segno negativo anche le successive Trib. Spoleto, 21 aprile 2021, in “Diritto penale e processo”, 2022, p. 245 ss., con nota di G. GALLUCCIO MEZIO, *Il Tribunale di Spoleto si schiera per l'inapplicabilità della messa alla prova nel procedimento penale a carico dell'ente*; Trib. Bologna, Uff. G.I.P., 10 dicembre 2020, in [www.giurisprudenzapenale.it](http://www.giurisprudenzapenale.it), 14 dicembre 2020.

<sup>117</sup> Si allude a Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 91, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), con nota di G. LEO, *La Corte costituzionale ricostruisce ed 'accredita', in punto di compatibilità costituzionale, l'istituto della messa alla prova*; v. altresì C. CESARI, *La Consulta supera le perplessità e la messa alla prova si radica nel sistema penale*, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2018, p. 794 ss.; V. MAFFEO, *Novità sistematiche in tema di messa alla prova. Per una riconsiderazione, costituzionalmente compatibile, del rapporto tra pena e processo*, in “Cassazione penale”, 2018, p. 3194 ss.; A. SANNA, *La messa alla prova non è una pena: la Corte costituzionale salva il confine tra cognizione ed esecuzione*, *ivi*, 2019, p. 688 ss.; L. PARLATO, *La messa alla prova dopo il dicum della consulta: indenne ma rivisitata e in attesa di nuove censure*, in “Diritto penale contemporaneo”, 2019, 1, p. 89 ss.

<sup>118</sup> G. GARUTI-C. TRABACE, *Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale di Modena ha ammesso la persona giuridica al probation*, in “Giurisprudenza penale web – Rivista trimestrale”, 2020, 4, p. 122 ss. e, volendo, C. TRABACE, *Quali occasioni di ravvedimento per l'ente sotto processo?*, *cit.*, p. 13.

<sup>119</sup> Tra gli altri, A. BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, in A. BASSI-T.E. EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure*

Maggiormente condivisibile appare l'opposta impostazione promossa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena che, disponendo la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di una società, ha dimostrato che la trasposizione dell'alternativa di cui agli artt. 464 *bis* ss. c.p.p. nel peculiare contesto in esame non comporta forzature ermeneutiche<sup>120</sup>. L'istituto deflativo-premiale palesa infatti una spiccata affinità con le svariate occasioni di ravvedimento che si ripetono lungo la parabola processuale di cui la persona giuridica è protagonista<sup>121</sup>; affinità, questa, destinata a emergere ancor più chiaramente se si considera che il decreto già contempla situazioni che comportano, al pari del *probation*, una momentanea paralisi del rito funzionale al perfezionamento di condotte di operosa resipiscenza (artt. 49 e 65 d.lgs. n. 231 del 2001)<sup>122</sup>. Detti strumenti risultano, in buona sostanza, accomunati dalla medesima logica, sicché, come ha giustamente notato taluno, «ove mai si negasse all'ente la facoltà di richiedere la messa alla prova, si finirebbe, in fondo, per rinnegare la stessa natura intimamente rieducativa del processo per gli illeciti *de societate*»<sup>123</sup>.

Ad ogni modo, per evitare incertezze applicative, sarebbe preferibile un intervento normativo in questo senso, nel contesto della riforma che, stando alle dichiarazioni del Ministro della Giustizia, coinvolgerà, in un futuro molto prossimo, il d.lgs. n. 231 del 2001<sup>124</sup>.

---

*cantelari*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 684; M. CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 81-82; G. GARUTI, *Il processo "penale" alle società*, cit., p. 1100; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 165; M. TIRELLI, *I procedimenti speciali*, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, Cedam, 2002, p. 346; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 354 ss.

<sup>120</sup> Trib. Modena, Uff. G.I.P., 11 dicembre 2019, in [www.giurisprudenzapenale.it](http://www.giurisprudenzapenale.it), 25 ottobre 2020, con nota di G. GARUTI-C. TRABACE, *Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale di Modena ha ammesso la persona giuridica al probation*, cit.; in "Cassazione penale", 2021, p. 2540 ss., con nota critica di L. BARTOLI, *Verso una non punibilità d'organizzazione? Note a margine di un caso modenese*. Oltre a quest'ultima A., non sembra condividere il richiamato approdo giurisprudenziale anche A. MARANDOLA, *Responsabilità ex 231/2001: l'ente può accedere alla messa alla prova*, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), 9 novembre 2020. Possibilista, invece, R. GIRANI, *L'ammisibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova per le persone giuridiche: una questione controversa*, in "L'indice penale", 2021, p. 766 ss.

<sup>121</sup> V. *supra*, §§ 3 e 3.1.

<sup>122</sup> Sottolineano la sintonia tra l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e "l'universo 231" F. CENTORAME, *Enti sotto processo e nuovi orizzonti difensivi*, cit., pp. 201 e 206; G. FIDELBO-R.A. RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova*, cit., p. 47; G. GARUTI, *La responsabilità degli enti e le prospettive di sviluppo del sistema sanzionatorio*, cit., p. 433; M. RICCARDI-M. CHILOSI, *La messa alla Prova nel processo "231"*, cit., p. 65; R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi*, cit., pp. 175-176; E. SCARONA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione*, cit., p. 27-28. Ciò nonostante, negano che l'ente possa optare, quantomeno *de iure condito*, per il rito di cui agli artt. 464 *bis* ss. c.p.p. L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 80 ss.; A. MARANDOLA, *Responsabilità ex 231/2001: l'ente può accedere alla messa alla prova*, cit.; M. MIRAGLIA, *La messa alla prova dell'imputato adulto*, cit., p. 318.

<sup>123</sup> Così, testualmente, F. CENTORAME, *Enti sotto processo e nuovi orizzonti difensivi*, cit., p. 200.

<sup>124</sup> Il Ministro della Giustizia ha recentemente dichiarato la volontà di nominare un gruppo di lavoro in vista della riforma del d.lgs. n. 231 del 2001, come si può leggere in [www.aodv231.it](http://www.aodv231.it), 21 ottobre 2021.

*Abstract*

*Il saggio prende in considerazione le procedure definitive delle contravvenzioni in materia antinfortunistica e il rito che si celebra nei confronti degli enti, al fine di evidenziare come entrambi i modelli prevedano benefici per l'accusato che adotti azioni di resipiscenza post factum. Una volta enunciate le similitudini e le differenze tra i due settori oggetto di indagine, l'Autore si interroga sulla operatività, anche nel processo penale che si celebra nei confronti delle persone giuridiche, di un congegno riparatorio ad efficacia estintiva.*

*The essay focuses on extinguishing procedures of the fines in safety matters and on criminal proceedings for corporate liability, in order to point out that both models provide benefits for the accused who performs post-factum repentance actions. After analysing similarities and differences between the two areas of investigation, the Author considers the possibility to carry out compensation and reorganisation conducts that extinguish the offence in proceedings against companies.*

*Parole chiave*

*Condotte riparatorie, estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, processo penale agli enti, sanzioni pecuniarie, sanzioni e misure cautelari interdittive, sospensione del procedimento con messa alla prova*

*Keywords*

*Compensation actions, extinction of the fines in health and safety at work matters, criminal proceedings for corporate liability, monetary sanctions, disqualification sanctions and precautionary disqualification measures, probation*